




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi
Ufficio del Bilancio

Documento n. 12 - 2020

DDL n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/BIL

Disposizioni in materia di governo del territorio

Profili finanziari

XVII Legislatura - 25 maggio 2020



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Dott.sa Laura Salamone, Direttore

Ufficio del bilancio fondi comunitari ed extraregionali

Dott. Rosario Amato, Capo Ufficio

Dott.ssa Paola Canino Documentarista RUO

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il disegno di legge n. 587-5-147-162-174-187-190-229-356-472-536/BIL, avente ad oggetto *Norme per il governo del territorio*, è sottoposto all'esame della II commissione per il parere relativo alle implicazioni di natura finanziaria discendenti dalle norme contenute nell'articolato.

Preliminarmente occorre segnalare che il disegno di legge andrebbe corredato di una relazione tecnica che analizzi in modo dettagliato le questioni relative alla compatibilità ed alla copertura finanziaria delle norme in questione, profili che prioritariamente riguardano l'esame per il parere della II Commissione.

Possono individuarsi alcune questioni che riguardano trasversalmente l'intero articolato ed in particolare:

- a. La mancata quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria in quegli articoli dai quali genera nuova o maggiore spesa per il bilancio regionale (nello specifico, gli articoli 14, 15, 21, 31, 40, 46, 49 e 51)
- b. Il ricorso alla clausola di neutralità finanziaria (si vedano gli articoli 15, 21, 46 e 49).

In relazione alle questioni discendenti dall'utilizzo della clausola di neutralità finanziaria, giova ricordare che in osservanza delle prescrizioni contenute nel comma 6 bis dell'art. 17 della legge 196/2009, per le disposizioni corredate di clausola di neutralità finanziaria la relativa relazione tecnica deve riportare ogni elemento utile a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Cosicché la mera attestazione di neutralità degli effetti non è sufficiente a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione; occorre infatti chiarire le ragioni che inducono a determinare tale neutralità nonché i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e gli effetti che le norme in argomento determinerebbero sugli stanziamenti esistenti utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro eventuale riprogrammazione.

In particolare, la previsione dell'art. 17 comma 6 bis della legge 196/2009 è stata inserita tenendo conto degli elementi emersi nel corso delle verifiche parlamentari delle quantificazioni e delle osservazioni della Corte dei conti in sede di relazioni quadrimestrali sulle quantificazioni e sulle coperture.

Sul punto si è formata un'ampia giurisprudenza costituzionale.

In alcuni casi, la Corte ha censurato disposizioni regionali che introducevano una clausola di invarianza ma, al contempo, contraddittoriamente introducevano nuovi oneri a carico dell'amministrazione (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 307 e n. 212 del 2013). In particolare, laddove gli interventi previsti fossero onerosi, senza prevedere in merito alla quantificazione delle spese ed alla loro copertura, la Corte ha definito la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi come "una mera clausola di stile, priva di sostanza" (sentenza n. 18 del 2013).

In altri casi, invece, la Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate avendo ritenuto, espressamente o implicitamente, che la clausola di invarianza non fosse "implausibile" (per es. sentenze n. 5 del 2018, n. 15 del 2014, n. 237 del 2013).

Si segnala inoltre la illegittimità della previsione contenuta nell'art 31 - *Rigenerazione urbana e riqualificazione* - che, al comma 5, rinvia ad un successivo decreto presidenziale la copertura finanziaria degli oneri discendenti dalle disposizioni dell'articolo stesso. Giova, infatti, ricordare che secondo l'art. 81 della Costituzione "*Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.*" e pertanto è inammissibile differire la copertura ad altro strumento successivo all'approvazione della legge.

Per le ragioni sopra espresse, appare utile che la Commissione:

- a. acquisisca la relazione tecnica a supporto delle norme in esame e che nella stessa siano evidenziati:
 1. gli aspetti relativi alla quantificazione degli effetti finanziari (ad esempio nel caso dell'art. 51 al comma 10 si profilerebbero delle minori maggiori entrate per i Comuni)
 2. la copertura dei nuovi o maggiori oneri;
 3. la motivazione e gli altri elementi a corredo giustificativo delle clausole di invarianza;
- b. emendi il testo di cui al comma 5 dell'art. 31 del disegno di legge in esame, individuando la quantificazione e le fonti di copertura degli oneri ivi previsti.

